



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
denominata
ASSOCIAZIONE E.S.S.E. PROMOZIONE SOCIALE E CULTURA SICILIA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Ente del Terzo Settore

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 03/07/2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), l'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE E.S.S.E. PROMOZIONE SOCIALE E CULTURA SICILIA"**, ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE, quale settore di **E.S.S.E. Ente Sportivo Sociale Europeo – Rete Associativa**, giusto art. 4 dello statuto di E.S.S.E., che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Articolo 2

L'Associazione ha sede attualmente in Roma, alla via Santi Quattro n.90, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie, sezioni e comitati anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo e con ratifica del Consiglio Nazionale di E.S.S.E. RETE ASSOCIATIVA di cui **ASSOCIAZIONE E.S.S.E. PROMOZIONE SOCIALE E CULTURA SICILIA** è settore.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle



seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati*:

- k) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- m) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi del D.M. Lavoro n. 166 del 25 maggio 2001, della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e della legge 14 gennaio 2013, n.4 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- n) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- o) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- p) formazione universitaria e post-universitaria;
- q) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- r) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- s) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone:

- a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- c) organizzare e supportare attività volte alla sensibilizzazione verso il disagio vissuto dalle persone svantaggiate economicamente o socialmente;
- d) favorire le pari opportunità di coloro che a diverso titolo vengono discriminati;



- e) agire a tutela delle categorie socialmente più deboli;
- f) educare al rispetto ed alla tutela dell'infanzia.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione è settore della RETE ASSOCIATIVA E.S.S.E. ENTE SPORTIVO SOCIALE EUROPEO con sede in Roma alla via Santi Quattro n.90 – C.F.: 15819141001, come da art. 4 dello Statuto di E.S.S.E. RETE ASSOCIATIVA, per cui le nomine e le cariche elettive sono soggette a ratifica e controllo da parte di E.S.S.E. e sarà Sua funzione aggregare e coordinare le attività di tutte le **Associazioni di Promozione Sociale** che intenderanno affiliarsi ad E.S.S.E. RETE ASSOCIATIVA.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto che le Associazioni Riconosciute e Non Riconosciute, mediante inoltre di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.



I Soci possono essere:

Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori di **ASSOCIAZIONE E.S.S.E. PROMOZIONE SOCIALE E CULTURA SICILIA** le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

Soci Ordinari

Sono Soci Operativi le persone fisiche, giuridiche, le associazioni e gli Enti del Terzo Settore che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

Soci Onorari

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Soci Sostenitori o Promotori

Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- **Decesso**
- **Mancato pagamento della quota sociale:** la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale
- **Dimissioni:** ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- **Espulsione:** il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.



RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) contributi di organismi nazionali e internazionali;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione **ASSOCIAZIONE E.S.S.E. PROMOZIONE SOCIALE E CULTURA CALABRIA:**

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente Nazionale
- d) il Collegio dei Probiviri
- e) il Collegio dei Revisori;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare, l'Assemblea ordinaria ha il compito:



- a) di delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- c) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- d) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- e) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale.

Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Le persone giuridiche e gli enti saranno rappresentate dal loro Presidente o Delegato ed avranno diritto ad un solo voto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.



Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto al suo interno. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Presidente Onorario, in relazione a particolari meriti attribuiti alla persona scelta, il quale può prendere parte alle riunioni del Consiglio con facoltà consultive senza diritto di voto.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.



Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

SEGRETARIO E TESORIERE

Articolo 19

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario. Le due funzioni possono essere tenute in capo alla stessa persona.

PRESIDENTE

Articolo 20

Il Presidente è eletto dal Consiglio al suo interno e dura in carica cinque anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.



Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare, compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente, individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal vice Presidente.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Articolo 21

L'organizzazione territoriale di **ASSOCIAZIONE E.S.S.E. PROMOZIONE SOCIALE E CULTURA SICILIA** è costituita da:

- a) Comitati Regionali
- b) Delegati Provinciali

In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali di E.S.S.E. PROMOZIONE SOCIALE, i Comitati Regionali ed i Delegati Provinciali rappresentano ASSOCIAZIONE E.S.S.E. PROMOZIONE SOCIALE E CULTURA CALABRIANE nel territorio di competenza; cooperano con gli organi centrali promuovono e curano i rapporti con Istituzioni, Enti, Organismi ed Associazioni del territorio; curano sul territorio di competenza l'organizzazione, il potenziamento e la diffusione dello sport a favore di persone con disabilità.

In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento da parte delle strutture territoriali o in caso di accertata impossibilità di funzionamento, il Consiglio Direttivo Nazionale ne delibera il commissariamento.

Articolo 22

In ogni regione è istituito un Comitato Regionale, i cui organi sono:

- a) Il Presidente Regionale;
- b) Il Consiglio Direttivo Regionale

Il Consiglio Direttivo Regionale, ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale, è composto da 3 a 7 membri nel quale il Presidente è eletto a maggioranza assoluta.



Articolo 23

Il Presidente del Comitato Regionale nomina in ogni provincia un Delegato Provinciale che ha il compito di curare tutti i possibili rapporti con Istituzioni, Enti, Organismi ed Associazioni per lo sviluppo e la diffusione dello sport a favore dei disabili

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 24

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno o al superarsi dei limiti previsti, può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica quattro anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 25

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o al superarsi dei limiti previsti, può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica quattro anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme dello Statuto. Il compenso ai membri il Collegio dei Revisori, se esterni alla Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 26

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

SIMBOLO

Articolo 27

Il simbolo Ufficiale dell'**E.S.S.E. PROMOZIONE SOCIALE**, poiché esso è un settore di E.S.S.E. Rete Associativa, è costituito dal simbolo di E.S.S.E. nel quale potrà essere aggiunta la dicitura PROMOZIONE SOCIALE.



SCIoglIMENTO

Articolo 28

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

In caso di perdurante carenza Istituzionale, il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, potrà sollecitare la nomina di un Commissario Straordinario da parte dell'E.S.S.E. che durerà in carica un anno solare.

NORME FINALI

Articolo 29

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile.